



Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DI CONCERTO CON
Ministero della cultura
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, i Titoli I e III della Parte seconda;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, per effetto del quale il Ministero della transizione ecologica cambia la propria denominazione in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, con cui sono stati emanati gli "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";

VISTO il decreto di compatibilità ambientale n. 243 del 7 settembre 2016 con cui è stato espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativo al progetto "Concessione di coltivazione Sant'Alberto. Progetto di realizzazione delle opere per la messa in produzione del pozzo Santa Maddalena 1 dir sito in San Pietro in Casale (BO)", presentato dalla società PoValleyOperation PTY LTD;

VISTO il decreto ministeriale del 12 ottobre 2017 con cui l'ex Ministero dello Sviluppo economico ha conferito alla società Northsun Italia S.p.A. la concessione di coltivazione S. Alberto;

VISTA la nota prot. 27828/DVA del 23 ottobre 2019 con cui la società Northsun Italia S.p.A. ha comunicato l'avvenuta fusione nella società Apennine Energy S.p.A.;

VISTA la nota prot. 83/AE/2021/LS del 3 ottobre 2021, acquisita al prot. 106097/MATTM del 4 ottobre 2021, con cui la Apennine Energy S.p.A. ha presentato, ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D. Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii, istanza di proroga di quarantadue mesi dei termini di validità del provvedimento di compatibilità ambientale D.M. n. 243 del 7 settembre 2016, termini decorrenti dal 4 ottobre 2016, data di pubblicazione dell'estratto del decreto VIA nella G.U. Parte seconda n.118;

CONSIDERATO che nell'ambito del procedimento sono stati acquisiti i seguenti pareri:

1. parere favorevole della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 226 del 18 marzo 2022;
2. parere favorevole del Ministero della cultura espresso dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio con nota prot. n. 42900-P del 21 dicembre 2021 prot. 42900-P del 21 dicembre 2021, confermato con nota prot. n. 28414-P del 28 luglio 2022.

VISTO il decreto di proroga dei termini di compatibilità ambientale D.M. n. 261 del 5 ottobre 2022 con cui, ai sensi dell'art. 25, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., i termini di validità del giudizio favorevole di compatibilità ambientale D.M. n. 243 del 7 settembre 2016, sono prorogati per mesi quarantadue a far data dal 4 ottobre 2021, fatte salve le aggiuntive condizioni ambientali espresse nel parere n. 226 del 18 marzo 2022 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

CONSIDERATO che il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 226 del 18 marzo 2022, il parere del Ministero della cultura prot. 42900-P del 21 dicembre 2021 e la nota del Ministero della cultura prot. n. 28414-P del 28 luglio 2022 sono parte integrante del D.M. n. 261 del 5 ottobre 2021;

VISTA la notifica del provvedimento sopra citato eseguita con nota prot. 123993/MiTE del 7 ottobre 2022, ai sensi dell'articolo 2 dello stesso decreto;

VISTA la nota della Apennine Energy S.p.A. prot. 96/AE/2022/LS/ del 2 novembre 2022, acquisita al prot. 0136378/MiTE del 3 novembre 2022, con cui avanza richiesta di rettifica o di annullamento parziale del decreto e nello specifico con cui chiede di modificare il parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 226 del 18.03.2022, come di seguito indicato:

- a) *“sostituire il primo bullet point a pagina 14 con il seguente «la pratica di proroga in oggetto risulta consentita in quanto ricadente nel paragrafo 3.3 del PiTESAI (pagina 194), Casistica 2.B.II “Aree compatibili secondo l’art. 11-ter, comma 8, della legge 12/19, intese come sostenibilità ambientale, sociale ed economica, alla prosecuzione delle attività di coltivazione già in essere o già approvate nelle concessioni di coltivazione vigenti o in fase di proroga”, secondo cui “nel caso di concessioni in terraferma, se le stesse infrastrutture sopra indicate si trovano tutte, o alcune di esse, all’interno di ‘aree non idonee nella situazione ante operam’, e sono riferite a concessioni in stato di produttività o di improduttività da meno di 5 anni precedenti dall’adozione del Piano, (soglia temporale di improduttività) che a seguito di applicazione di una Analisi per la valutazione dei Costi e dei Benefici (CBA),(…),ottengano un risultato per cui i Costi della mancata proroga sono superiori ai Benefici, (saranno dichiarate compatibili secondo l’art. 11-ter, comma 8, della L. 12/19), restando in vigore e continuando a poter essere prorogate fino a quando l’analisi Costi/Benefici ne giustificherà la prosecuzione, previo rispetto della normativa vigente applicabile, con ripерimеtrazione d’ ufficio di tutte le altre aree non necessarie per le specifiche finalità di coltivazione residue in essere nelle concessioni”»;*

- b) *“a pagina 16 la Condizione n. 3 merita di essere eliminata in toto o, in via subordinata, ove occorrer possa, sostituita con la seguente (al riguardo si ricorda che la CBA della concessione S. Albero è già stata valutata positivamente, come sopra meglio illustrato):*

Condizione n. 3

Macrofase: ANTE OPERAM

Fase: Precedente alla Progettazione esecutiva

Ambito di applicazione: Aspetti progettuali/gestionali

Oggetto della prescrizione: In base a quanto disposto dal DM del 28 dicembre 2021 del Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza (IS), con cui è stato approvato il Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI), si chiede al Proponente di trasmettere l'analisi dei Costi e dei Benefici (CBA) secondo il modello di cui all'Appendice A del PiTESAI.

Termine avvio: Verifica Ottemperanza: Prima dell'avvio della progettazione esecutiva

Ente Vigilante: MITE - Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS)

Enti coinvolti: MITE

CONSIDERATO che con nota prot. 143167/MiTE del 16 novembre 2022 si è ritenuto di chiedere alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS e alla Direzione generale infrastrutture e sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica se, in base alle proprie competenze concordino o meno con quanto osservato dal Proponente.

ACQUISITA la nota della Direzione generale infrastrutture e sicurezza prot. 40749 del 2 dicembre 2022, assunta con prot. 152429/MiTE del 5 dicembre 2022, con cui è stato fornito riscontro alle richieste avanzate con nota prot. 143167/MiTE del 16 novembre 2022;

ACQUISITO il parere tecnico della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 366 del 5 dicembre 2022, assunto al prot. 157834/MiTE del 15 dicembre 2022, che, costituito da 7 pagine e allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che la Commissione tecnica ha espresso parere favorevole *“alla sostituzione a pagina 14 del parere n. 226 del 18 marzo 2022 del riferimento alla Casistica 2.A.II con quello alla casistica 2.B.II “Aree compatibili secondo l'art. 11-ter, comma 8, della legge 12/19, intese come sostenibilità ambientale, sociale ed economica, alla prosecuzione delle attività di coltivazione già in essere o già approvate nelle concessioni di coltivazione vigenti o in fase di proroga” del capitolo 3.3 del PiTESAI e allo stralcio della Condizione Ambientale n. 3”;*

CONSIDERATO che il Ministero della cultura non è stato coinvolto in questo procedimento, in quanto la richiesta del proponente atteneva unicamente alla competenza della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, per le motivazioni contenute nel parere sopracitato, che sussistano i presupposti per accogliere la richiesta avanzata dalla Società Apennine Energy S.p.A.;

DECRETA

Art. 1

Modifica del D.M. n. 261 del 5 ottobre 2022

1. Il riferimento alla Casistica 2.A.II contenuto a pagina 14 del parere n. 226 del 18 marzo 2022, allegato al D.M. n. 261 del 5 ottobre 2022, è sostituito con quello relativo casistica 2.B.II *“Aree compatibili secondo l’art. 11-ter, comma 8, della legge 12/19, intese come sostenibilità ambientale, sociale ed economica, alla prosecuzione delle attività di coltivazione già in essere o già approvate nelle concessioni di coltivazione vigenti o in fase di proroga”* del capitolo 3.3 del PiTESAI.
2. E’ stralciata la condizione ambientale n. 3 del parere n. 226 del 18 marzo 2022 della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS.

Art. 2

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento è comunicato alla Apennine Energy S.p.A., al Ministero della cultura, alla Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, alla Regione Emilia-Romagna che ne cura la trasmissione alle altre amministrazioni e organismi eventualmente interessati.
2. Il presente decreto, unitamente al parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS, è reso disponibile sul sito internet del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla notifica dell’atto, mentre per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i termini per l’impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

**IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI**

Gianluigi Nocco

**IL DIRETTORE GENERALE
ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO**

Luigi La Rocca